



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AUDIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Mario Canzio

in materia di modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 conseguenti
alle nuove regole adottate dall'Unione Europea in materia di
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri:

esame dell'Atto Camera n. 3921

V Commissione
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)
della Camera dei Deputati

19 gennaio 2011

LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE EUROPEA

La crisi finanziaria che ha investito le economie dei principali paesi industrializzati ha reso necessaria ed improcrastinabile la revisione e l'adeguamento del sistema di regole che l'Unione europea ha stabilito a tutela della propria stabilità finanziaria. Il formale rispetto dei valori massimi previsti per la crescita dell'indebitamento netto - l'indicatore principale su cui è valutato lo stato di salute dei conti pubblici - non ha infatti posto gli stati membri, e l'Unione europea nel suo complesso, al riparo dalla diffusione degli effetti della crisi mondiale al sistema finanziario ed economico. È apparsa, dunque, evidente la necessità di rafforzare il sistema di governo e di coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo. Con questo obiettivo, e al fine di prevenire l'eventuale manifestazione di nuovi squilibri sui mercati finanziari e sui conti pubblici degli Stati membri, la Commissione, su incarico del Consiglio dell'Unione Europea, ha formulato una serie di proposte per la modifica degli strumenti e delle procedure di coordinamento e sorveglianza.

Come noto, le modifiche apportate al sistema di governo della finanza pubblica prevedono, a partire dal 2011, il rafforzamento delle procedure volte ad assicurare il coordinamento, *ex ante*, delle politiche di bilancio. Le proposte prevedono l'introduzione del cosiddetto "semestre europeo" e la contestuale revisione dei contenuti e dei tempi di presentazione dell'Aggiornamento del Programma di stabilità e crescita e del Programma nazionale di riforma. Completa la proposta della Commissione un pacchetto di sei provvedimenti legislativi, attualmente in esame presso il Consiglio ed il Parlamento europeo, volti ad aumentare l'efficacia della sorveglianza macroeconomica e il rigore nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

La revisione del calendario europeo prevede che il ciclo della programmazione si concentri nel primo semestre di ciascun anno, lasciando alla seconda parte dell'esercizio l'adozione delle misure programmate.

In particolare è previsto che:

- nel mese di marzo, la Commissione predisponga un rapporto in cui sono indicate le principali previsioni sullo scenario macroeconomico internazionale sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali obiettivi di politica economica per l'Unione europea e per l'Area euro, nonché le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi;
- nel mese di aprile, tenuto conto delle indicazioni fornite, ciascuno Stato comunichi alla Commissione i propri obiettivi di medio termine e le principali azioni di riforma che intende adottare con l'Aggiornamento del Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma;

- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione dei Programmi di stabilità, diano indicazioni specifiche per ogni paese, prima che gli Stati Membri rendano definitive le proprie politiche di bilancio. Nel caso in cui il Consiglio consideri necessario rivedere gli obiettivi di medio termine e le misure indicate per il loro conseguimento, inviterà lo Stato membro a rivedere il programma presentato;
- nei mesi successivi, tenuto conto delle raccomandazioni e decisioni del Consiglio e della Commissione, ciascuno Stato predisponga il bilancio e le misure di politica fiscale finalizzate al loro conseguimento.

Ciò comporta che la discussione, e la conseguente valutazione, dei programmi di politica fiscale di ciascun paese in ambito europeo venga anticipata rispetto al momento della loro implementazione a livello nazionale. In particolare, la presentazione alla Commissione europea dell'Aggiornamento del Programma di stabilità dovrà avvenire entro il 15 aprile e, comunque, non oltre il giorno 30 dello stesso mese. Contestualmente dovrà essere presentato il Programma nazionale di riforma, così da consentire una valutazione delle politiche strutturali e delle misure di bilancio in un quadro di complessiva coerenza e sostenibilità.

Rispondere in modo adeguato al nuovo assetto del governo europeo della finanza pubblica richiede che siano ridefiniti i tempi della programmazione nazionale, nel nostro caso previsti dalla legge n. 196 del 2009, nonché i contenuti dei suoi documenti. Per questi ultimi le modifiche richieste si possono ritenere più contenute, essendo già stati, molti di loro anticipati dalla recente riforma.

I margini disponibili per adeguare la disciplina prevista dalla legge di contabilità al nuovo calendario europeo appaiono particolarmente stringenti, ma è ineludibile l'esigenza di riportare a coerenza il sistema di governo nazionale con quello comunitario rafforzando il legame già esistente tra i due processi ed assicurando, al contempo, la convergenza degli obiettivi e delle politiche programmate.

Non meno rilevanti appaiono le modifiche proposte dalla Commissione europea in materia di procedure di sorveglianza preventiva e correttiva, sia macroeconomica che di finanza pubblica, nonché sui requisiti minimi che il quadro normativo, le regole e le procedure di bilancio devono rispettare in ciascun paese. Queste, ancorché non ancora definitivamente approvate, forniscono ulteriori elementi che ritengo rilevanti ai fini della predisposizione delle modifiche da apportare alla legge 196 del 2009.

Non può che essere positiva, dunque, la valutazione circa l'iniziativa avviata con la presentazione del disegno di legge di modifica della recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

Va, comunque, sottolineato che in tale ambito è fondamentale che l'adeguamento della disciplina nazionale al nuovo assetto europeo trovi il giusto equilibrio tra la coerenza con la normativa comunitaria e la conservazione delle specificità proprie del nostro sistema istituzionale e di bilancio.

Avrò modo di sviluppare nel corso del mio intervento una valutazione puntuale delle più significative modifiche previste con il disegno di legge in esame, presentando ulteriori proposte emendative che si ritengono utili a rafforzare la risposta dell'ordinamento nazionale rispetto agli obiettivi enunciati.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

La proposta di riforma, oggi all'esame di questa Camera, mira ad adeguare la normativa definita di recente con la legge di contabilità e finanza pubblica alle novità previste con l'introduzione del "semestre europeo" e alle proposte di modifica di alcuni regolamenti che disciplinano gli aspetti della sorveglianza preventiva e correttiva del Patto di stabilità e crescita. Le principali novità contenute nell'Atto Camera 3921 riguardano il processo della programmazione, nei termini in cui esso si svolge e nei contenuti dei documenti che ne fanno parte, e il rafforzamento di alcune regole e procedure finalizzate a conseguire una maggiore disciplina fiscale. Vanno in questa direzione le disposizioni volte ad ampliare l'area del bilancio su cui esercitare l'applicazione delle regole fiscali sulla spesa previste dall'articolo 40 della legge 196 del 2009 e quelle che disciplinano, limitandolo, l'utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico.

In questo senso, la proposta di riforma dell'attuale disciplina di contabilità, recepisce le indicazioni emerse in ambito comunitario ed appare adeguata a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella europea.

Questa esigenza appare particolarmente sentita nel nuovo schema, al punto da prevedere, con le disposizioni previste all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la modifica dei principi generali della legge di contabilità. Gli obiettivi di finanza pubblica "nazionali" dovranno, infatti, essere definiti "in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea". Sono, altresì, espressamente recepiti dalla nostra normativa i termini di presentazione dei documenti entro i quali ciascun paese europeo comunica alla Commissione i propri obiettivi di bilancio e le politiche fiscali volte al loro conseguimento, nonché le principali riforme strutturali adottate o da avviare per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona 2020. Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che l'Aggiornamento del Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma siano presentati alle istituzioni comunitarie entro il 30 aprile di

ciascun anno e, comunque, secondo i termini e le modalità stabilite dalla disciplina europea.

La revisione dei tempi della programmazione

Le modifiche volte a recepire i termini del nuovo calendario europeo e le novità sui contenuti del Codice di condotta sono previste dall'articolo 2, che dispone la modifica del ciclo e degli strumenti della programmazione, attualmente disciplinati dall'articolo 7 della legge 196 del 2009.

In linea con il nuovo calendario europeo, l'intero processo di programmazione viene anticipato alla prima parte dell'anno. Il termine di presentazione alle Camere del nuovo documento di programmazione (sostitutivo della Decisione di finanza pubblica), rinominato "Documento di economia e finanza" - che contiene l'Aggiornamento del Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma - è anticipato dal 15 settembre al 10 aprile. Ciò dovrebbe consentire alle Camere di esprimersi, attraverso lo strumento delle risoluzioni parlamentari, in tempo utile per l'invio dei necessari documenti alle autorità comunitarie entro il 30 aprile.

Contestualmente, è prevista la soppressione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, la cui presentazione è attualmente fissata entro il 15 aprile. I relativi contenuti sono interamente recepiti nel Documento di economia e finanza.

Entro il 25 settembre di ciascun anno, il Governo dovrà presentare alle Camere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

I termini previsti per la predisposizione e l'approvazione del documento di programmazione appaiono stringenti. Particolarmente breve, secondo la proposta del presente disegno di legge, è il periodo di tempo disponibile per la formulazione della previsione, sia macroeconomica che di finanza pubblica, da presentare nel nuovo documento di programmazione. Sebbene le informazioni relative al consuntivo di finanza pubblica dell'anno precedente siano diffuse il 1° marzo di ciascun anno, il rilascio ufficiale degli stessi dati avviene, ai sensi della normativa comunitaria, da parte dell'Istituto nazionale di statistica, solo il successivo 1° aprile con la Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni Pubbliche. La Notifica riporta eventuali revisioni dei dati diffusi nel mese di marzo e la ripartizione per sottosectori della pubblica amministrazione del dato complessivo di indebitamento netto. Nel corso del mese di marzo sono, inoltre, resi disponibili i dati elaborati dall'Istat sul prodotto interno lordo per il IV trimestre dell'anno precedente.

Ancor più evidente appare la difficoltà di predisporre, in un così breve lasso di tempo, il predetto documento di programmazione, se si considera che già in questa fase, oltre alla previsione tendenziale, dovrà essere indicata e quantificata la manovra

di finanza pubblica necessaria a ricondurre gli andamenti tendenziali agli obiettivi definiti con lo stesso documento.

Compatibilmente con i tempi necessari per un adeguato approfondimento della discussione del Documento di economia e finanza nelle opportune sedi parlamentari, si ritiene, dunque, necessario proporre lo slittamento della data di presentazione del documento programmatico dal 10 al 15 aprile. Ciò consentirebbe di rispettare i termini per la presentazione dei documenti comunitari alle istituzioni europee e, al contempo, di assicurare il giusto equilibrio nella ripartizione dei tempi necessari all'elaborazione e alla approvazione del documento stesso.

Nel nuovo schema, come accennato, il Documento di economia e finanza sostituisce la Decisione di finanza pubblica e determina contestualmente la soppressione delle relative Linee guida. Queste ultime avevano la funzione di anticipare al mese di luglio la determinazione degli obiettivi di bilancio, nonché la loro ripartizione per sottosettori delle amministrazioni pubbliche. In questo processo, si innestava il concorso della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In particolare la Conferenza esprimeva un parere sulla ripartizione degli obiettivi programmatici e, di conseguenza, sul concorso di ciascun sottosettore all'eventuale correzione degli andamenti tendenziali.

Il disegno di legge di riforma in esame prevede anch'esso il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ma ben più stretti appaiono i termini di cui essa dispone per l'espressione del parere sul documento programmatico. Questo, infatti, è inviato dal Governo alla Conferenza contestualmente alla presentazione al Parlamento (10 aprile) dovendo però, lo stesso parere, pervenire alle Camere in tempo utile per le successive deliberazioni parlamentari (30 aprile). Non è peraltro specificato, diversamente da quanto dispone la legge 196 del 2009, quali siano gli aspetti su cui il parere della suddetta Conferenza debba essere reso.

Tale previsione potrebbe, in effetti, rendere più difficoltoso il fattivo coinvolgimento delle amministrazioni decentrate nel processo di coordinamento delle finanze pubbliche..

In proposito si può ipotizzare che il coinvolgimento della Conferenza debba riguardare, come già nella attuale disciplina, l'articolazione degli obiettivi tra i diversi sottosettori delle amministrazioni pubbliche. La Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza potrebbe tuttavia offrire lo spazio al Governo per un eventuale aggiustamento di detta articolazione.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione sulla proposta di eliminare il limite entro il quale presentare gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza

pubblica, attualmente stabilito entro il mese di febbraio. Ciò potrebbe portare a ristabilire la pratica dei collegati di sessione, che si era invece voluta contrastare con le modifiche apportate alla legge 468 del 1978. Per evitare questo rischio, si potrebbe reintrodurre un termine congruo per la presentazione dei predetti collegati in relazione al nuovo calendario che lo stesso disegno di legge prevede, disponendo espressamente che in nessun caso possano essere considerati collegati di sessione.

La nuova struttura e i contenuti degli strumenti della programmazione

La struttura e i contenuti dei documenti di programmazione sono indicati all'articolo 2, commi 2 e 3 della proposta legislativa.

Il nuovo documento dovrebbe essere articolato in tre sezioni tra loro distinte e coordinate. Un particolare impegno in tal senso, pertanto, verrà richiesto ai Dipartimenti del Ministero dell'economia deputati alla redazione del documento (Ragioneria Generale e Tesoro).

La **prima sezione** contiene lo schema del Programma di stabilità predisposto secondo gli elementi e le informazioni richieste dal nuovo Codice di condotta, come recentemente modificato. In particolare, nella proposta di legge, risultano espressamente indicati i principali contenuti del documento. Per tutte le altre informazioni richieste dalle autorità europee per la valutazione dei Programmi di stabilità non esplicitamente menzionate è invece formulato un apposito rinvio alla normativa comunitaria. Si realizza così la piena coerenza, anche nei contenuti, della programmazione nazionale con quella comunitaria. Al contempo, come peraltro richiesto dalle stesse autorità europee, si rafforza il coinvolgimento del Parlamento a cui vengono sottoposti, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, gli stessi documenti che saranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

In questo ambito mi preme sottolineare come la recente riforma disposta con la legge di contabilità e finanza pubblica abbia anticipato, tra i contenuti previsti per il documento di programmazione, molte delle informazioni che oggi vengono indicate dal nuovo Codice di condotta come elementi necessari per l'Aggiornamento del Programma di stabilità e crescita. In aggiunta ai contenuti minimi, di cui ho accennato, la proposta mantiene tuttavia anche alcuni ulteriori elementi informativi previsti dall'attuale normativa nazionale, non espressamente richiesti da quella comunitaria. Tali informazioni riguardano, ad esempio, la ripartizione per sottosettore istituzionale degli obiettivi di debito pubblico e la definizione delle previsioni e degli obiettivi dei saldi di cassa, anch'essi articolati per i sottosectori delle amministrazioni pubbliche.

Tale scelta rafforza le informazioni e gli strumenti utili per la programmazione e per il controllo dell'evoluzione del debito pubblico. Parametro, quest'ultimo, al quale è attribuita maggiore attenzione nell'ambito delle proposte di modifica dei regolamenti comunitari e che, nel nostro Paese, presenta livelli particolarmente elevati.

Vorrei fare una specifica riflessione in merito alla previsione che il documento di programmazione debba contenere tra gli elementi previsivi un apposito scenario tendenziale a politiche invariate. Sebbene questo criterio sia utilizzato dalla maggior parte dei paesi che aderiscono all'Unione europea e, per questo, richiesto espressamente tra i contenuti necessari dell'Aggiornamento del Programma di stabilità secondo il Codice di condotta, è evidente che, sulla base del nostro sistema di bilancio e del riferimento normativo al criterio della legislazione vigente, esso non appare idoneo a costituire presupposto per il nostro sistema di programmazione.

Non risulta, infatti, che sia condivisa a livello europeo una comune metodologia per la definizione di ciò che rientra o meno nell'ambito dell'invarianza delle politiche; né una metodologia per la quantificazione dei parametri e dei criteri da utilizzare per la formulazione delle previsioni. Ciò comporta che tali previsioni porterebbero all'introduzione di elementi di soggettività nelle stime, determinando di fatto un indebolimento e non una maggiore trasparenza della programmazione della finanza pubblica, alimentando peraltro meccanismi di crescita della spesa.

Ciò che si è fatto negli ultimi anni con il finanziamento delle cosiddette "esigenze", concentrando le necessità di copertura su aspetti selezionati che costituiscono una opzione di policy (e non di invarianza di politiche) consente un miglior controllo degli obiettivi di finanza pubblica in linea con gli sviluppi delle nuove procedure di bilancio del semestre europeo.

La misura della eventuale manovra di finanza pubblica dovrà pertanto essere necessariamente definita rispetto ad uno scenario tendenziale quantificato "a legislazione vigente", in quanto questo è il criterio sulla cui base è redatto il disegno di legge del bilancio dello Stato.

La nuova struttura del documento di programmazione prevede che nella **sezione seconda** siano riportati i dati che nella attuale disciplina costituiscono il contenuto della Relazione sull'economia e la finanza pubblica. Tali informazioni riguardano i dati di consuntivo dell'anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nei precedenti documenti programmatici. Rispetto alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, le previsioni tendenziali sono estese all'intero periodo di programmazione, che prende ora avvio con il documento di aprile.

La **terza sezione** reca lo schema del Programma nazionale di riforma, predisposto secondo i termini ed i contenuti stabiliti dalla normativa comunitaria. Il documento

indica le priorità del paese e le principali riforme strutturali da attuare in un quadro di compatibilità finanziaria con gli obiettivi di bilancio, riporta l'analisi degli eventuali squilibri macroeconomici nonché dei fattori che determinano la competitività del paese e lo stato di avanzamento delle riforme avviate.

Un documento di programmazione, articolato nel modo suddetto, è certamente rispondente alle modifiche del codice di condotta e dei regolamenti europei a cui ho accennato, ma per la sua complessità (e ponderosità) suscita qualche preoccupazione considerati i ristretti tempi entro cui dovrà essere predisposto. In particolare dovrà essere ben definito il ruolo che, nell'ambito del documento, potrà avere il programma nazionale di riforma e la sua coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica che verranno individuati. Oggi, come sappiamo, questo problema non si pone.

Ciò posto sarebbe pertanto auspicabile un potenziamento delle strutture preposte alla redazione del nuovo documento di programmazione.

L'anticipo ad aprile del documento di programmazione rende necessaria la presentazione di una Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, da presentare nel mese di settembre e prevista dall'articolo 2, comma 3. Ciò si rende necessario in relazione alla successiva disponibilità di dati relativi al gettito delle entrate fiscali versate in autotassazione (riscosse tra giugno e luglio), nonché di più aggiornati e completi dati sulle entrate contributive e sull'andamento della spesa. Maggiormente affidabili risultano, a settembre, anche i dati relativi all'andamento dell'economia, essendo a quella data disponibili le informazioni sui primi due trimestri dell'anno in corso. L'aggiornamento permette, inoltre, di tener conto anche delle eventuali osservazioni che le autorità europee dovessero formulare a seguito dell'esame dell'Aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

L'Aggiornamento del documento di programmazione fissa inoltre gli obiettivi relativi al saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale, entrambi definiti attualmente nella Decisione di finanza pubblica. Con lo stesso documento, sono stabiliti i contenuti del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza, tenuto conto degli obiettivi fissati nel mese di aprile.

Rimane, a mio avviso, incerta la possibilità di prevedere con l'Aggiornamento del Documento di economia e finanza l'eventuale revisione degli obiettivi precedentemente fissati con il documento di programmazione. Tale facoltà non è infatti espressamente prevista dal testo legislativo che parla invece solo di un eventuale "aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica". Ciò suscita perplessità, se si considera che, confermando quanto già disposto dalla legge 196 del 2009, questa possibilità è invece prevista con una apposita relazione al Parlamento ogniqualvolta il Governo lo ritenga opportuno.

La stessa relazione è richiesta anche qualora gli andamenti tendenziali presentino scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi precedentemente stabiliti. In entrambi i casi, la relazione dovrà indicare i motivi della revisione degli obiettivi, degli eventuali scostamenti e le misure correttive che si intendono adottare.

Il rafforzamento della disciplina fiscale e il controllo del debito pubblico

Completano la previsione normativa alcuni interventi, disposti con l'articolo 3, volti a rafforzare la disciplina fiscale e a favorire la riduzione del debito.

Rispetto a quest'ultimo, il primo comma prevede che non sia più possibile utilizzare il margine positivo del risparmio pubblico per la copertura della Legge di stabilità. Lo stesso comma, intervenendo sull'articolo 17, dispone inoltre che le maggiori entrate, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, non possano essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri. In entrambi i casi, le maggiori risorse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, per questa via, al contenimento del debito pubblico.

Valutando con favore le norme richiamate, in linea con lo spirito delle proposte emendative ora illustrate e con quelle di modifica dei regolamenti comunitari, ritengo possa essere ulteriormente rafforzata l'attenzione che il disegno di legge pone sulla necessità di sottoporre ad un più severo controllo la dimensione e l'evoluzione del debito pubblico. A tal fine si potrebbe valutare la possibilità di prevedere che le entrate di natura straordinaria, che non hanno riflessi sulla situazione strutturale dei conti pubblici, siano interamente destinate alla riduzione del debito. Ciò costituirebbe un segnale importante oltre che per le autorità comunitarie anche per le agenzie di rating e per i mercati finanziari, a riprova dell'impegno dell'Italia nel percorso di risanamento finanziario.

Ritengo utile per il rafforzamento della disciplina fiscale, ed in particolare per il governo della spesa pubblica, la previsione di estendere al complesso delle uscite del bilancio dello Stato l'applicazione di regole fiscali, così come disposto dall'articolo 40 della legge di contabilità. L'ampliamento della casistica delle spese soggette al predetto limite dovrà comunque tenere in debita considerazione il carattere più o meno obbligatorio delle stesse uscite, come peraltro previsto dalla stessa proposta di legge.

Le evidenze che emergono dall'analisi delle modalità con cui sono comunemente adottate tali regole suggeriscono, tuttavia, che esse siano riferite ad un aggregato di spesa quanto più ampio possibile. Il grado di copertura della regola influisce infatti sulla sua efficacia. La principale motivazione a sostegno della necessità di prevedere una simile ampiezza sta nel maggior controllo che la regola assicura se applicata al

totale della spesa. Ciò evita che una definizione parziale possa incoraggiare l'adozione di comportamenti che abbiano il solo scopo di eludere la regola stessa attraverso riclassificazioni contabili di poste di bilancio o la ricomposizione della spesa a favore delle uscite non soggette al vincolo.

Regole fiscali di questo tipo, comuni nelle esperienze di molti paesi europei, sono in genere accompagnate da procedure di bilancio di tipo *top-down*. La delega attualmente prevista all'articolo 40 va in questa direzione. La modifica recata dal disegno di legge in esame consente il pieno dispiegarsi dei vantaggi derivanti dall'adozione congiunta di tali procedure e regole. Questi trovano evidenza empirica nei risultati conseguiti dai paesi che attualmente le adottano. È infatti verificato che l'assunzione di regole fiscali numeriche sulla spesa, adottate in un contesto di tipo *top-down*, permette di conseguire più facilmente gli obiettivi prefissati in termini di crescita della spesa pubblica. Il fatto poi, che tali vincoli siano definiti su un arco di tempo pluriennale, così come previsto dalla citata delega, consente di programmare meglio le attività che ciascuna amministrazione svolge. Altrettanto, la definizione del limite entro il quale il complesso delle spese debba essere contenuto in un momento precedente a quello in cui è definita l'allocazione delle risorse, induce il decisore politico a valutare l'allocazione delle stesse risorse tra programmi di spesa tra loro alternativi.

CONSIDERAZIONI FINALI

Ritengo complessivamente opportuna la proposta di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto all'esigenza di allineare il ciclo e gli strumenti della programmazione nazionale a quella comunitaria. Risultano adeguati i termini fissati per la presentazione dei singoli documenti rispetto alle esigenze comunitarie e ampiamente recepiti i contenuti per essi previsti dal nuovo Codice di condotta.

Permangono invece alcuni dubbi sul calendario interno in cui si articola l'iter di predisposizione e approvazione degli stessi documenti, come ho avuto modo di argomentare, nonché il ruolo delle amministrazioni decentrate nell'ambito del processo di programmazione.

Rispetto ai contenuti dei documenti, ritengo equilibrata la scelta di affiancare alle informazioni richieste dalla Commissione europea alcuni elementi informativi e previsivi più strettamente riconducibili alle specificità del nostro sistema istituzionale e di bilancio.

In linea con le aspettative europee, ritengo inoltre rafforzato il ruolo del Parlamento nella condivisione della programmazione nazionale.

Altrettanto favorevole è la valutazione sulle norme che muovono in direzione di una maggiore disciplina fiscale e di una maggiore attenzione alla consistenza ed evoluzione del debito. Un ulteriore rafforzamento di queste norme sarebbe auspicabile e rientra nei temi che costituiscono oggetto delle proposte emendative della Commissione europea.

Concludo lasciando in allegato a questo mio intervento alcune proposte emendative, le cui motivazioni trovano fondamento nelle argomentazioni che ho rappresentato e che ritengo utili al miglioramento del testo in esame.